Testo coordinato del Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres e successive modifiche e integrazioni.

Indice

Capo I – disposizioni generali

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 beneficiari

Art. 4 oggetto e misura dei contributi

Art. 5 procedura attuativa e struttura responsabile

Art. 6 modalità di presentazione della domanda

Capo II – contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

Art. 8 criteri di valutazione e criteri di priorità

Capo III – contributi per la formazione e l'aggiornamento degli associati

Art. 9 spese ammissibili e spese non ammissibili

Art. 10 criteri di valutazione e criteri di priorità

Capo IV – disposizioni procedurali comuni

Art. 11 comunicazione di avvio del procedimento

Art. 12 istruttoria e formazione della graduatoria

Art. 13 cumulo di contributi

Art. 14 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione

Art. 15 modalità di concessione ed erogazione dei contributi

Art. 16 obblighi del beneficiario

Art. 17 variazioni del progetto

Art. 18 rendicontazione della spesa

Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo

Art. 20 ispezioni e controlli

Art. 21 disposizione di rinvio

Art. 22 (abrogato)

Capo V – disposizioni transitorie e finali

Art. 23 (abrogato)

Art. 24 abrogazioni

Art. 25 entrata in vigore

Capo I – disposizioni generali

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 26, comma 1 lettera b), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale e per iniziative di formazione e aggiornamento degli associati di cui agli articoli 23, comma 1 e 28, comma 1 della legge.

Art. 2 definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) progetto: iniziativa consistente in un insieme di attività volte al conseguimento di un obiettivo specifico, predefinito e limitato nel tempo, il quale concorre alla realizzazione degli scopi dell'associazione beneficiaria;
 - b) formazione e aggiornamento: attività educativa volta alla trasmissione e all'approfondimento delle competenze e capacità necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale nonché al rafforzamento del senso di appartenenza all'associazione;
 - c) costo complessivo: il costo totale previsto per l'attuazione del progetto;
 - d) spesa ammissibile: la somma delle categorie di spesa direttamente imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 7 o dell'iniziativa formativa, ai sensi dell'articolo 9;
 - e) (abrogato)
 - f) utilità sociale: l'erogazione di servizi con carattere prevalente di mutualità e non di natura commerciale, atti a soddisfare un bisogno umano, ovvero un interesse pubblico e volti al miglioramento della qualità della vita;
 - g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, tali da pregiudicare l'ottenimento del contributo.

Art. 3 beneficiari

- 1. Possono accedere ai contributi le associazioni che attuano:
 - a) progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro;
 - b) iniziative di formazione e aggiornamento a favore dei propri associati.
- 2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo e per l'intera durata della procedura contributiva, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione b) di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS.
- 3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le associazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 2 alla data di presentazione delle domande e per l'intera durata della procedura contributiva.
- 3 bis. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 3, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria associazione di promozione sociale o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 4 oggetto e misura dei contributi

- 1. I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il finanziamento di:
 - a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o più finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge ovvero progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - 1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
 - 2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi;
 - 3) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dell'utenza coinvolta nel progetto.
 - b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - 1) si svolgono interamente nel territorio regionale;
 - 2) si riferiscono alle attività e finalità statutarie delle associazioni proponenti;
 - 3) prevedono una durata delle attività formative non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi;
 - 4) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dei partecipanti associati.
- 2. Il contributo, a pena d'inammissibilità, è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetti e iniziative realizzati da una singola associazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art. 5 procedura attuativa e struttura responsabile

1. La struttura responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito Servizio, che provvede alla concessione dei contributi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 modalità di presentazione della domanda

- La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, comprensiva degli allegati
 costituenti parte integrante della stessa redatti in conformità ai modelli approvati con
 decreto del Direttore del Servizio competente in materia, da pubblicarsi sul sito web
 istituzionale, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno,
 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio
 medesimo.
- 2. È consentito l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 esclusivamente con autenticazione forte, ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, che consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- 3. (abrogato).
- 4. Ogni associazione può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto o ad una sola iniziativa formativa. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più associazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola associazione individuata come capofila.

- 4 bis. Alla domanda sono allegati la scheda partner, ove prevista, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali, unitamente ad un piano economico-finanziario congruente in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto o iniziativa formativa da realizzare.
- 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 4bis è causa di inammissibilità della domanda.
- 6. (abrogato)
- 6 bis. (abrogato)

Capo II – contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

- 1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.
- 2. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
 - a) compensi a professionisti esterni e agli associati i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per prestazioni professionali di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto;
 - rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, purché comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data cui si riferisce il rimborso;
 - c) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;
 - d) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;
 - e) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo progetto;
 - f) spese per il personale dell'associazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto;
 - g) le spese per l'assicurazione stipulata esclusivamente per il progetto e relativa ai soli associati coinvolti nel progetto.
- 3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
 - a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
 - c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti;
 - d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
 - f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
 - g) rappresentanza;
 - h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
 - i) studi, ricerche ed indagini;
 - i bis) attività di progetto provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner;
 - i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.
- 4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.

- 5. Per personale di cui alla lettera f) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative al progetto finanziato. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività non pertinenti al progetto, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile al progetto, pena l'inammissibilità della spesa.
- 6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 7. Le spese per i professionisti esterni e per gli associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.
- 8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera b), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro lordi a pasto, 80,00 euro lordi a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 8 criteri di valutazione e criteri di priorità

- 1. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:
 - a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'associazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:
 - 1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il venticinque e il trenta per cento;
 - 2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al trenta per cento;
 - 3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al quaranta per cento;
 - b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:
 - 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
 - 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;
 - 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
 - 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;
 - c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 4, comma 2:
 - 1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due associazioni;
 - 2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre associazioni;
 - 3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre associazioni;
 - d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
 - 1) punti 10 se il progetto è realizzato nel territorio di almeno cinque comuni;
 - 2) punti 15 se il progetto è realizzato nel territorio di almeno otto comuni;
 - 3) punti 20 se il progetto è realizzato nel territorio di almeno dodici comuni;
 - e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
 - punti 10 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con almeno un soggetto istituzionale pubblico;
 - 2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con più di un soggetto istituzionale pubblico.

- 2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo III – contributi per la formazione e l'aggiornamento degli associati

Art. 9 spese ammissibili e spese non ammissibili

- 1. Sono ammissibili al contributo previsto per le iniziative di formazione e aggiornamento per i propri associati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.
- 2. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
 - a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati, i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per attività di docenza;
 - b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento dell'iniziativa formativa;
 - c) spese per il personale dell'associazione direttamente coinvolto nell'iniziativa formativa con riferimento al periodo di durata della stessa, nel limite massimo del 20 per cento del costo dell'iniziativa formativa;
 - d) spese per l'assicurazione stipulata esclusivamente per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa;
 - e) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli associati partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - f) spese di noleggio di materiali e attrezzature;
 - g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.
- 3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
 - a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
 - c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti;
 - d) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - e) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
 - f) vitto, alloggio e viaggio dei professionisti esterni;
 - g) rappresentanza;
 - h) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
 - i) studi, ricerche ed indagini;
 - i bis) iniziative formative provenienti dai soggetti partecipanti in qualità di partner;
 - i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017.
- 4. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata dell'iniziativa formativa e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'associazione richiedente il contributo.
- 5. Per personale di cui alla lettera c) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative all'iniziativa finanziata. Qualora il

- personale sia addetto anche ad attività non pertinenti all'iniziativa, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.
- Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 7. Le spese per i professionisti esterni e per i professionisti associati di cui al comma 2 lettera a), devono mantenersi entro il limite massimo di 80,00 euro lordi orari e 400,00 euro lordi per giornata intera.
- 8. Le spese sostenute dagli associati di cui al comma 2 lettera e), sono riconosciute entro il limite massimo di 20,00 euro lordi a pasto, 80,00 euro lordi a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo del litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

Art. 10 criteri di valutazione e criteri di priorità

- 1. La valutazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale degli associati partecipanti alla formazione rispetto al totale degli associati:
 - 1) punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
 - 2) punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
 - 3) punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;
 - b) dimensione ed economicità dell'iniziativa: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo dell'iniziativa e numero degli associati direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione della stessa:
 - 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
 - 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;
 - 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
 - 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;
 - c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente l'iniziativa ai sensi dell'articolo 4, comma 2:
 - 1) punti 10 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da almeno due associazioni;
 - 2) punti 15 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da tre associazioni;
 - 3) punti 20 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da più di tre associazioni.
- 2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Capo IV – disposizioni procedurali comuni

Art. 11 comunicazione di avvio del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

Art. 12 istruttoria e formazione della graduatoria

- 1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità dei progetti e delle iniziative formative, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti e delle iniziative stesse.
- 2. I progetti e le iniziative formative risultati ammissibili sono valutati sulla base dei criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10. Con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:
 - a) le graduatorie in cui sono inseriti, secondo l'ordine decrescente di punteggio, i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) gli elenchi dei progetti e delle iniziative formative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 3. Il Servizio comunica per iscritto ai richiedenti l'assegnazione del contributo.
- 4. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.
- 5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dall'articolo 4 comma 2, a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.
- 6. Tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
- 6 bis. Il soggetto beneficiario comunica con il Servizio esclusivamente a mezzo PEC, intestata all'associazione.

Art. 13 cumulo di contributi

- 1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici e privati, fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta, come da dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c).
- 2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa formativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 14 avvio del progetto finanziato

1. Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro novanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo.

Art. 15 modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione della graduatoria di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a), secondo l'ordine della graduatoria.

- 2. Con il medesimo decreto di concessione viene disposta, a titolo di anticipo, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
- 3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
- 4. Nel caso in cui l'associazione risulti già beneficiaria di contributi concessi dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 16 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione nel rispetto dei criteri dell'immagine coordinata della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

Art. 17 Variazioni del progetto o iniziativa formativa

1. Il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi del progetto o iniziativa formativa solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato, a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa stessi, come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Art. 18 rendicontazione della spesa

- 1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto:
- a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta sul modello predisposto dal Servizio, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
- b) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso;
- c) la dichiarazione attestante l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta per il progetto o iniziativa formativa e l'entità e la provenienza di eventuali altri contributi ottenuti per il medesimo progetto o iniziativa, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, tenuto conto che la somma dei contributi ottenuti non deve complessivamente superare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
- 2. Il termine per la rendicontazione è fissato al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda.
- 3. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2, nonché delle attività progettuali o delle iniziative di formazione e aggiornamento, devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data prevista al comma 2.
- 4. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.
- 5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito internet regionale la relativa modulistica.
- 5 bis. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.

Art. 19 revoca e rideterminazione del contributo

- 1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 2;
 - d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto o iniziativa formativa originariamente programmati, tale da pregiudicare l'utile permanenza in graduatoria dei progetti e delle iniziative finanziate;
 - e) rendicontazione di un importo inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso; e bis) mancato avvio entro i termini stabiliti all'articolo 14, comma 1.
- 2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
- 3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.
- 3 bis. Qualora il costo complessivo, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), risulti inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda il contributo è rideterminato proporzionalmente.

Art. 20 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, integrazioni e relativi decreti attuativi.

Art. 22 (abrogato)

Capo V – disposizioni transitorie e finali

Art. 23 (abrogato)

Art. 24 abrogazioni

1. È abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.